

Comune di Lumezzane

Provincia di Brescia

Rep. _____ del _____

Concessione per la riqualificazione e gestione del campo da calcio annesso

all'impianto sportivo di Via X Giornate nel Comune di Lumezzane (BS)

Repubblica Italiana

L'anno **duemila venti quattro** addì _____ - del mese di _____, alle ore _____

in Lumezzane (BS), nella residenza comunale posta in via Monsuello numero 154,

avanti a me, **dott.ssa Francesca Di Nardo**, Segretario Generale del **Comune di**

Lumezzane, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma

pubblica Amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D. lgs. 18

agosto 2000 e ss.mm.e.i., sono comparsi i Signori:

_____, nato a Brescia il _____, c.f. _____ nella sua qualità di

Responsabile del Servizio Segreteria generale, Comunicazione, Sport e Cultura del

Comune di Lumezzane (di seguito per brevità "Comune"), in forza del Decreto

Sindacale n. xx del xxxx, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per

conto del **COMUNE di LUMEZZANE**, C.F.: 00451340178 – P.IVA 00563590983

che rappresenta, di seguito denominata "**parte concedente**" ovvero "**concedente**";

_____, nato a _____, il _____, ed ivi residente in via _____ n. _____ C.F. _____,

domiciliato ove appresso, il quale agisce in questo atto non in proprio ma per conto

della Società

Codice fiscale _____ e P. IVA _____, iscritta alla

Camera di Commercio Industria e Artigianato di _____ R.E.A. BS _____ in qualità

di _____ e Legale Rappresentante, in forza di

, di seguito denominata “**parte concessionaria**”

ovvero “**concessionario**”;

Detti componenti della cui identità personale e requisiti di legge io Segretario

Comunale rogante mi sono mi chiedono di far constare con atto pubblico quanto

segue:

Premesso

Con deliberazione di giunta comunale R.V. numero xxx in data xxx, è stato

dichiarato l’interesse pubblico ai sensi dell’articolo 5 D.lgs. 38/2001 ad un

intervento di riqualificazione e/o rifunzionalizzazione del campo di calcetto facente

parte del centro sportivo di via X Giornate, dando mandato al Segretario generale,

nel rispetto degli artt.5 e 6 del D.lgs. 28 febbraio 2021 numero 38 e s.m.i. –

“Attuazione dell’articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in

materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e

l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento

o costruzione di impianti sportivi”, a pubblicare un avviso di manifestazione

d’interesse;

Che con successiva determinazione dirigenziale n. _____ del _____, in esecuzione dei

citati indirizzi e del conforme avviso di manifestazione d’interesse, protocollo

generale numero _____ in data _____ il responsabile del procedimento, sulla base

delle risultanze dei lavori della Commissione tecnica, ha approvato la graduatoria

delle offerte ammesse, inoltrando il relativo provvedimento alla Giunta comunale

per le determinazioni conseguenti.

La Giunta comunale, con deliberazione R.V. numero _____ in data _____, dichiarata

immediatamente eseguibile, ha riconosciuto l’interesse pubblico del progetto che ha

ottenuto il maggior punteggio ed ha approvato il medesimo, dando mandato

all'infrastruttura Responsabile del Servizio Segreteria generale, Comunicazione, Sport e Cultura alla sottoscrizione della concessione in oggetto.

CONSIDERATO

Che con il medesimo avviso è stata demandata la gestione e manutenzione dell'impianto sportivo oggetto di concessione.

Che pertanto il presente contratto ha lo scopo di regolamentare le modalità di costruzione e gestione dell'impianto sportivo in argomento, fissando gli obiettivi reciproci tra il Comune di Lumezzane e la Associazione/Società sportiva, al fine di garantire l'autonomia gestionale della Società stessa ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione comunale titolare;

Tutto ciò premesso e considerato, si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 – Recepimento delle premesse

Le premesse sono parti integranti ed inscindibili del presente atto in quanto costituiscono condizioni preliminari, essenziali e irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti, secondo quanto stabilito di seguito.

Art. 2 - Finalità e criteri generali

Finalità della presente concessione è quella di promuovere e consolidare un sistema gestionale coerente con le linee d'indirizzo dell'Amministrazione Comunale, all'interno di un contratto in cui sia data preminenza e rilevanza a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, assicurando il livello della qualità dei servizi erogati, soprattutto in termini di qualità percepita.

In particolare, con il presente atto, il Comune di Lumezzane intende perseguire le seguenti finalità che considera di rilevante interesse pubblico:

a) concorrere alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dagli impianti sportivi;

b) realizzare una gestione di servizi che permetta la collaborazione di soggetti, quali

Società ed associazioni senza scopo di lucro, operanti nel territorio, che sono anche

utilizzatori dei servizi stessi;

c) favorire le attività sportive, culturali, sociali, promozionali e ricreative tese

all'aggregazione e all'inclusione sociale e giovanile;

d) ottenere un miglior rapporto costo/benefici nella gestione ed utilizzo impianti

sportivi.

e) garantire il più ampio uso dell'impianto per favorire e promuovere l'attività

sportiva di tutti i cittadini, con particolare riguardo ai giovani e a tutte le società

sportive che intendessero utilizzare la struttura;

La gestione dell'impianto non potrà essere effettuata per scopi diversi, salvo casi

eccezionali, formalmente autorizzati dal Comune.

Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni

effetto servizio pubblico, per nessuna ragione potranno essere abbandonate o spese

senza giusta causa.

Art. 3 – Oggetto della concessione

Costituisce oggetto della concessione la progettazione esecutiva, la costruzione e

gestione funzionale ai sensi dell'articolo 5 D.lgs. 38/2021 e ss.mm. e.i. e

dell'articolo 2 e ss. Della L.R. 27/2006 e ss.mm.e.i. del campo da calcetto annesso

all'impianto sportivo sito in Lumezzane (BS) alla via X Giornate. Il terreno, oggetto

di concessione risulta catastalmente censito al NCT foglio 11, mappale 379 ed è

destinata nel vigente Piano di Governo del Territorio a servizi ed infrastrutture

sportive.

Per una migliore identificazione dell'appezzamento di terreno oggetto di

concessione le parti fanno riferimento alla scheda tecnica che, debitamente

sottoscritta dalle stesse parti, viene qui unita e contraddistinta con la lettera “A”.

La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente l'impianto sportivo realizzato per la durata della concessione.

Al termine della durata della concessione, l'impianto realizzato, previo verbale di consegna, verrà restituito al Comune di Lumezzane. L'area viene concessa nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente nota al concessionario.

Al Concessionario spetta la riscossione di ogni provento derivate dalla gestione, comprese le tariffe per gli usi riservati al Comune o a terzi individuati dal Comune.

La concessione comprende:

- La gestione economica, funzionale e tecnica dell'intero impianto;
- La manutenzione ordinaria dell'intero impianto concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;
- La manutenzione straordinaria dell'impianto per tutta la durata della concessione, a partire dall'approvazione del certificato di regolare esecuzione/collaudo;
- La consegna all'Amministrazione Comunale, al termine della concessione, di quanto realizzato e del preesistente, il tutto in buono stato di conservazione. Lo stato di conservazione sarà accertato in contraddittorio.

Art. 4 – Durata dell'affidamento

In virtù della citata normativa di riferimento la durata minima prevista per l'affidamento della gestione è di cinque (5) anni, che possono essere implementati in ragione dell'entità degli investimenti proposti sull'impianto, per un periodo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati per eseguire i lavori, ottenendo un ritorno sul capitale investito in

condizioni operative, tenuto conto altresì degli specifici obiettivi contrattuali assunti dal medesimo con la prestazione del progetto di valorizzazione.

Pertanto la durata definitiva è correlata all'entità degli investimenti così come proposti sulla base del relativo piano economico finanziario.

SEZIONE I

Specifiche tecniche di costruzione, gestione e manutenzione

Art. 5 – Riqualficazione dell'impianto sportivo

Le attività oggetto della concessione sono integralmente a carico del concessionario.

In particolare il concessionario provvede a propria cura e spese alle seguenti attività:

1. Redazione del progetto esecutivo: Entro 60 giorni dalla stipula della

convenzione, il concessionario dovrà sottoporre il progetto esecutivo,

oggetto dell'affidamento in concessione, conformemente alla proposta

progettuale approvata dall'Amministrazione comunale e dalla stessa

dichiarata di pubblico interesse, agli enti per l'ottenimento di tutte le

autorizzazioni. Il progetto dovrà essere corredato da tutti gli elaborati

previsti dell'articolo 41 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 numero 36 e

dell'articolo 22, Allegato I.7, pluricitato decreto legislativo. Il mancato

ottenimento delle autorizzazioni dà facoltà all'Amministrazione di risolvere

il contratto. Tutti i maggiori oneri resi necessari per l'ottenimento delle

suddette autorizzazioni sono a carico del concessionario e non danno diritto

a compensi da parte dell'Amministrazione.

2. Realizzazione dei lavori: inizio entro 30 giorni dall'approvazione del

progetto esecutivo come sopra disciplinato, da parte dell'Amministrazione e

secondo il cronoprogramma facente parte della proposta progettuale citata. Il

concessionario provvederà a propria cura e spese alla Direzione lavori e coordinamento per a sicurezza in fase di esecuzione dell'opera,

3. Collaudo: entro 180 giorni dall'ultimazione dell'opera dovranno essere prodotti certificati di collaudo statico, funzionale e tecnico-amministrativo.

Il concessionario provvederà a propria cura e spese alla nomina dei collaudatori, previa designazione da parte del Comune di Lumezzane

Ai fini della tempistica, le parti richiamano il cronoprogramma, parte integrante e sostanziale della proposta progettuale approvata con deliberazione di Giunta comunale R.V. numero xxx.

Il concessionario assume inoltre l'obbligo di:

- Osservare e fare osservare, nell'esecuzione dei lavori, le disposizioni del D.lgs. 36/2023, tenuto conto del regime di esclusione di cui all'articolo 4 comma 12 del D.lgs. 38/2021 ove applicabile
- Rispettare e far rispettare le disposizioni che in fase esecutiva potranno essere impartite dal concedente, per il tramite degli incaricati alla sorveglianza, onde pervenire alla buona esecuzione dei lavori stessi.
- Informare il concedente, non appena ne venga a conoscenza, in relazione ad ogni evento o circostanza che possa ragionevolmente apparire idonea a dar luogo a sospensione o interruzione dei lavori per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni, rispetto a quanto previsto nei documenti di progettazione e nel cronoprogramma, con indicazione della relativa causa e delle misure che il concessionario intende adottare per limitare ulteriori danni e ritardi;

Il concessionario, inoltre, rimane obbligato ad osservare tutte le norme vigenti di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro e della sicurezza sui cantieri.

Eventuali varianti in corso d'opera saranno predisposte a cura e spese del concessionario che le sottoporrà alla preventiva approvazione del Comune, dietro presentazione di una perizia di variante completa di tutte le autorizzazioni e null'osta necessari.

L'approvazione da parte del Comune dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della perizia di variante.

Il concessionario osserverà nei confronti del personale da esso dipendente le norme vigenti in materia di collocamento, assunzione obbligatorio, assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel CCNL per gli impiegati e operai applicabili.

Al termine della durata della concessione, l'intero impianto realizzato, previo verbale di consegna, verrà restituito al Comune di Lumezzane.

Art. 6 - Nominativi dei responsabili della sicurezza

Relativamente ai lavori di riqualificazione dell'impianto, il concessionario assume altresì la funzione di "Committente" (Responsabile dei Lavori) ai sensi dell'art. 89 lettera b) del D. lgs. n. 81/08.

Prima dell'inizio dei lavori il concessionario dovrà effettuare tutti i necessari adempimenti nei confronti degli Enti competenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro indicando i nominativi dei soggetti di affidamento dell'incarico di Direttore Lavori, di Direttore Tecnico e di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori oggetto della concessione.

Il concessionario si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali modifiche dei nominativi dei responsabili di cui sopra, intervenute per causa di forza maggiore.

Art. 7 - Sorveglianza

Il Comune, per il tramite del responsabile del procedimento, procederà sorveglianza delle opere realizzate, nonché alla validazione del progetto esecutivo.

La prestazione professionale del collaudo statico è a carico del concessionario.

In presenza di difetti e mancanze nell'esecuzione dei lavori si applicherà l'articolo 21 dell'Allegato II.14 al D.lgs. 36/2023.

Art.8 – Gestione dell'impianto sportivo

La concessione comprende:

1. La gestione economica, funzionale e tecnica dell'impianto;
2. La manutenzione ordinaria dell'intero impianto concesso, nello stato di fatto e di diritto in cui lo stesso si trova, perfettamente nota al concessionario;
3. La manutenzione straordinaria dell'impianto per tutta la durata della concessione, a partire dall'approvazione del certificato di regolare esecuzione/collaudo;
4. La consegna all'Amministrazione comunale, al termine della concessione, di quanto realizzato e preesistente, in buono stato di manutenzione, previo verbale di consegna sottoscritto dalle parti per accettazione.

Il concessionario avrà inoltre l'onere di:

1. Assumere, ai sensi e per gli effetti di tutte le norme che regolano la sicurezza, la qualifica di gestore dell'attività e quindi essere responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza presso l'impianto sportivo e quindi ogni titolarità ed obbligo in termini di sicurezza, agibilità ed omologazione delle strutture.

Tutte le certificazioni di cui al presente articolo saranno custodite e, se richieste, messe a disposizione del Concedente.

2. Rispettare tutte le ulteriori prescrizioni che il Comune dovesse adottare o ritenere necessarie e opportune in relazione all'impianto, al relativo utilizzo e a quanto disposto dalla Giunta; allo scopo di svolgere attività di vigilanza sul funzionamento del servizio, dovrà essere consentito l'accesso all'impianto dei dipendenti del Comune o soggetti da esso autorizzati, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso;
3. Tenere sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero eventualmente derivare ad attività e/o persone e/o cose da chiunque e comunque provocati durante i singoli periodi di efficacia della concessione;
4. Utilizzare l'impianto in modo strettamente conforme alla concessione;
5. Non sub-concedere l'impianto o comunque non porre in essere azioni comportanti il trasferimento a terzi della concessione ottenuta.

Art.9 - Gestione dell'impianto ed estensione del servizio

La gestione dell'impianto sportivo dovrà innanzitutto perseguire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile e l'innovatività delle scelte gestionali volte a garantire la massima attrattività dell'impianto, conformemente alla relazione oggetto della proposta progettuale, approvata con deliberazione di Giunta comunale R.V. numero xx, che qui si intende integralmente richiamata anche se non materialmente allegata.

La gestione del servizio comprende l'intero processo di erogazione e delle attività ad esso connesse. A tal fine la Concessionaria si obbliga:

1. Alla pulizia;
2. Alla custodia e guardiania;

3. Al pagamento delle utenze (direttamente o tramite ristorno all'Azienda speciale Albatros) e della tassa rifiuti (TARI);

4. Alla manutenzione ordinaria e straordinaria (nei limiti di cui al successivo articolo 9 e 10 del presente contratto di concessione);

5. Alla conduzione dell'impianto;

6. Alla cura e alla manutenzione delle aree a verde;

7. Alla prestazione del servizio di assistenza e di primo soccorso attraverso il proprio personale specificatamente formato (anche all'utilizzo del defibrillatore);

8. Ad eseguire ogni altra attività, non citata tra le precedenti, per la normale gestione funzionale ed economica dell'impianto.

In particolare la parte concessionaria dovrà provvedere:

1. All'ottenimento di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie all'esecuzione del servizio e delle attività accessorie,

2. All'acquisto di tutte le materie prime necessarie per la gestione globale del servizio;

3. Alle operazioni di pulizia e sanificazione di tutti i locali ed al rispetto di tutte le normative igienico-sanitarie e di sicurezza.

La parte concessionaria è comunque tenuta al rispetto di quanto indicato nella proposta progettuale oggetto di procedura comparativa e delle eventuali integrazioni disposte con la deliberazione di Giunta comunale R.V. numero xxx, con la quale è stato riconosciuto l'interesse pubblico del progetto.

Tutte le attività sopra individuate saranno eseguite nel pieno rispetto delle normative statali, regionali e locali riguardanti il servizio sportivo a favore della parte concessionaria, per lo svolgimento delle attività di gestione sopra descritte, deve

possedere idonee strutture organizzative, oltre che i mezzi e le attrezzature necessarie, che dovranno essere mantenute in condizioni di efficienza con oneri ad integrale carico del concessionario, ovvero di avvalersi di personale esterno qualificato e ditte specializzate.

L'attività di gestione si considera, ad ogni effetto, servizio complessivamente inteso di pubblico interesse, che non potrà pertanto essere sospeso o abbandonato, salvo comprovate cause di forza maggiore.

La parte concessionaria dovrà consentire la fruibilità dell'impianto alle società sportive, enti, soggetti pubblici e privati, scuole, privati cittadini che ne facciano richiesta, sulla base delle autorizzazioni rilasciate dalla Amministrazione Comunale, e che siano in regola con i pagamenti delle tariffe stabilite dal Comune.

Art.10 - Riconsegna dell'area, compreso il relativo impianto al Comune di Lumezzane, alla scadenza della concessione, in buono stato d'uso e di manutenzione.

Il concessionario inoltre ha l'obbligo di:

- Vigilare sull'osservanza da parte di tutti gli utenti dell'impianto sportivo, di eventuali prescrizioni delle autorità sanitarie;
- Dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge per gli impianti sportivi e per l'esercizio delle altre attività oggetto della presente concessione. Resta inteso che, in caso di risoluzione anticipata della concessione o alla scadenza naturale della medesima, tutte le autorizzazioni, licenze o concessioni decadono automaticamente senza che il concessionario possa vantare diritti di qualsiasi natura, anche economica; decadrà altresì automaticamente ogni accordo e/o contratto che il concessionario abbia stipulato con terzi per l'uso di eventuali spazi/uffici all'interno dell'impianto;

- Comunicare al Comune di Lumezzane gli orari di apertura nonché le tariffe e i prezzi d'usi dell'impianto sportivo e, tempestivamente, le loro successive variazioni;

- Mantenere per tutta la durata della concessione, il livello qualitativo dell'impianto e delle relative strutture tecnologiche. Allo scopo di poter constatare l'effettivo stato dell'impianto e la pronta esecuzione degli interventi di manutenzione resisi eventualmente necessari, il concessionario consentita, in qualsiasi momento, l'accesso ad ogni locale dell'impianto ai tecnici del Comune di Lumezzane per le opportune verifiche.

Art. 11 - Usi particolari dell'Impianto

Il Comune, compatibilmente con la programmazione dell'attività curata dal gestore, si riserva la possibilità di utilizzare l'impianto sportivo per organizzare manifestazioni, attività, iniziative ed eventi di interesse pubblico, conformemente alle tempistiche concordate in sede di proposta progettuale.

Il concessionario avrà inoltre l'onere di:

- Assumere, ai sensi e per gli effetti di tutte le norme che regolano la sicurezza, la qualifica di gestore dell'attività e quindi essere responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza presso l'impianto sportivo e quindi ogni titolarità ed obbligo in termini di sicurezza, agibilità ed omologazione delle strutture. Tutte le certificazioni di cui al presente articolo saranno custodite e, se richieste, messe a disposizione del Concedente.

Art. 12 - Manutenzione ordinaria immobili

Il concessionario dovrà provvedere all'esecuzione di tutte le opere di manutenzione ordinaria che saranno necessarie per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione delle strutture sportive, dei beni, delle attrezzature esistenti negli

impianti affidati in concessione e degli impianti tecnologici, anche in ottemperanza a norme sopravvenute, nonché ad assicurare l'ottimale funzionamento delle attrezzature e degli arredi, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi, ove necessario, secondo le modalità e i tempi indicati nel programma di manutenzione formulato dal concessionario in sede di gara.

Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono anche gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture e degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

In caso di malfunzionamento delle attrezzature e degli impianti il concessionario dovrà provvedere a ripristinarne la funzionalità immediatamente e comunque nei tempi tecnici necessari.

In caso di inadempimento circa gli obblighi sopra citati il Comune avrà la facoltà di provvedere direttamente, con rimborso di tutte le spese sostenute, purché ne dia contemporaneamente avviso al gestore e fatta salva l'applicazione delle sanzioni e penali.

Il concessionario può apportare a proprie spese modifiche migliorative agli impianti. Esse dovranno essere preventivamente concordate con l'amministrazione comunale e subordinate all'approvazione della stessa. Il concessionario si impegna alla riparazione e alla sostituzione di tutti i componenti di consumo e delle attrezzature utilizzate per la manutenzione. Resteranno a carico della concessionaria tutte le opere di straordinaria manutenzione resesi necessarie per incuria, per improprio utilizzo, per mancata esecuzione della ordinaria manutenzione o per intempestiva segnalazione all'Amministrazione Comunale di eventuali danni o guasti verificatisi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nella manutenzione ordinaria:

- Controlli periodici ed eventuali riparazioni delle apparecchiature dell'impianto termico;
- Riparazione e sostituzione di tutte le apparecchiature elettriche/termiche installate, se danneggiate, cambio lampade, interruttori e punti presa dell'impianto elettrico;
- Riparazione e mantenimento di tutte le attrezzature presenti nell'impianto (arredi, attrezzi sportivi, reti etc.);
- Servizio di deblattizzate, disinfestazione e derattizzazione, se necessari;
- Pulizia e manutenzione delle fosse settiche e pozzetti di collegamento.

Art. 13 - Manutenzione straordinaria

Per manutenzione straordinaria si intendono le opere di messa a norma degli impianti o le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento sostanziale, la sostituzione di parti strutturali dell'edificio, la realizzazione o la sostituzione integrale delle attrezzature e degli impianti tecnologici, le modifiche dell'assetto distributivo dell'immobile.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si intende per manutenzione straordinaria:

- rifacimento completo dell'impianto sportivo;
- totale sostituzione di pali e reti metalliche di recinzione;
- riparazione straordinaria o sostituzione attrezzature sportive (panchine, pali etc.);
- rifacimento di asfaltature, pavimentazioni, intonaci, fognature, condotte idriche e termiche, impianti di illuminazione, interni e esterni, non rientranti nella ordinaria manutenzione;
- aggiornamenti, miglioramenti e adeguamenti dell'impianto alle norme di legge e disposizioni Coni;
- organizzazione, sviluppo e gestione di attività e manifestazioni di vario genere;

Art. 14 - Pubblicità

Al concessionario spettano altresì i proventi derivanti dalla pubblicità dallo stesso svolti all'interno delle strutture in gestione, secondo le seguenti modalità:

- spetta al concessionario la gestione della pubblicità fissa e dell'eventuale pubblicità mobile in occasioni di eventi/manifestazioni/gare.

Gli spazi entro i quali si può effettuare la pubblicità, sia fissa che mobile, sia all'interno che all'esterno degli impianti sportivi, sono stabiliti dalla Amministrazione Comunale.

Il materiale pubblicitario, sia fisso che mobile, dovrà essere comunque posizionati in modo tale da garantire la perfetta visibilità del campo di gioco e realizzato con materiali ignifughi a norma di legge.

È vietata la pubblicità di contenuto politico o di contenuti atti a offendere la morale e il pubblico decoro.

È permessa la pubblicità anche con mezzi fonici, luminosi e audiovisivi all'interno degli impianti.

È fatto divieto al concessionario sub- concedere gli spazi pubblicitari senza la preventiva autorizzazione del Comune di Lumezzane.

Sono a completo carico del concessionario e delle associazioni sportive, ciascuno per la parte di propria competenza, tutte le spese relative al collocamento, manutenzione e successiva rimozione del materiale pubblicitario, nonché degli oneri connessi (canone, assicurazioni, diritti Siae etc....).

Il canone unico patrimoniale non è dovuto per pubblicità all'interno degli impianti sportivi con capienza inferiore ai 3.000 posti, esclusivamente per società dilettantistiche (art.1 comma 883, lettera p) legge 160/2019). Lo stesso è dovuto in

ogni caso all'esterno degli impianti di qualsiasi capienza ed indipendentemente dal soggetto che commissiona la pubblicità.

Art. 15 - Utenze

Sono a carico della concessionaria le spese per la fornitura di energia elettrica, gas, acqua e spese telefoniche.

SEZIONE II

Disposizioni comuni

Art. 16 - Equilibrio economico finanziario

Le Parti richiamano espressamente il Piano di fattibilità economico-finanziaria asseverato facente parte della proposta progettuale recante l'indicazione delle spese di predisposizione del progetto di fattibilità economico-finanziaria, dei costi per predisposizione del progetto esecutivo, di esecuzione dei lavori di riqualificazione dell'impianto sportivo, di collaudo e di accatastamento, dando contezza dell'effettiva copertura finanziaria dei costi di riqualificazione e gestione.

In relazione alla tipologia di affidamento, secondo i criteri e con le modalità di cui all'articolo 5 del D.lgs. 38/2021, non è previsto alcun finanziamento/contributo da parte del Comune di Lumezzane per la realizzazione del progetto e nessun eventuale corrispettivo per la successiva gestione.

Tuttavia in conseguenza ad eventuali variazioni apportate dall'Amministrazione concedente ai presupposti ed alle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione, nonché in a future norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste dalla presente concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione. Pertanto le parti possono rideterminare le nuove condizioni di

equilibrio, esclusivamente attraverso l'eventuale proroga del termine di scadenza. In mancanza delle revisioni di cui al precedente comma, il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio dell'Amministrazione concedente.

Art. 17 - Garanzie

Il concessionario ha depositato cauzione/fideiussione, pari al 5 per cento dell'importo dell'investimento, che copre anche il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dello stesso impianto.

La garanzia fideiussoria deve essere rilasciata con le seguenti modalità: deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del concessionario, il concedente si rivarrà di autorità sulla suddetta cauzione. La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che si sia proceduto alla sua escussione anche, parziale, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.

Art.18 - Assicurazioni

l'Associazione o Società Sportiva assume la responsabilità per danni che dovesse

arrecare a persone o cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e della gestione dell'impianto sportivo e delle attività ad essa connesse, sollevando il Comune di Lumezzane da ogni responsabilità al riguardo.

A tale scopo il Concessionario, provvederà a propria cura e spese ed in nome e per conto proprio e prima dell'avvio dei lavori, a costituire apposita polizza di assicurazione, presso un'assicuratore, per la copertura dei danni che il Concedente, i suoi dipendenti e/o i suoi consulenti per assicurare il Concedente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo non inferiore a Euro 500.000,00.

Le coperture assicurative di cui sopra dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori, dovranno essere trasmesse al Concedente prima di tale data e cesseranno alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione.

Spetta al Comune l'assicurazione sull'immobile in quanto proprietario.

Art. 19 - Risoluzione della concessione

Il Comune di Lumezzane, fatta salva ogni eventuale azione di rivalsa per danni subiti, si riserva la facoltà di avvalersi, previa diffida, contestazione e acquisizione delle controdeduzioni e discolpe del Concessionario, della clausola risolutiva espressa di cui all'art.1456 del codice civile qualora si verifichi anche una sola delle seguenti ipotesi:

- ritardo imputabile al Concessionario, superiore a giorni 60, rispetto ai termini previsti per la consegna degli elaborati progettuali, per l'ultimazione dei lavori, per il collaudo, per l'avvio della gestione delle opere realizzate;
- riscontro di gravi vizi nella progettazione e nella esecuzione delle opere o di difformità delle opere stesse rispetto alle prescrizioni progettuali;

- violazione dell'obbligo di curare la manutenzione e mancato pagamento delle utenze;

- violazione degli obblighi di stipulare i contratti di assicurazione e di prestare le cauzioni previste nella presente convenzione;

- gestione difforme da quanto previsto dalla presente convenzione nonché dal Piano gestionale presentato annualmente;

- qualora si siano verificate gravi irregolarità e negligenze nell'erogazione del servizio;

- quando venga compromessa la sicurezza dell'opera;

- quando il Concessionario non assolva ad obblighi essenziali assunti con la presente convenzione, malgrado il richiamo e trascorsi 30 giorni dalla diffida.

In tali casi al Concessionario sarà addebitato l'ammontare delle penali per gli inadempimenti eventualmente già maturate al momento della risoluzione, senza pregiudizio di ogni ragione ed azione per rivalsa di ulteriori danni subiti o spese sopportate.

Il fallimento del Concessionario o l'assoggettamento ad analoghe procedure concorsuali, comporterà la decadenza di diritto della concessione.

Nei suddetti casi di risoluzione e di decadenza, il Comune di Lumezzane provvederà ad incamerare la cauzione di cui al precedente articolo 15, salvo il risarcimento di ogni danno ulteriore.

Nel caso di risoluzione della concessione, al Comune di Lumezzane non competerà alcun obbligo nei confronti del personale del Concessionario, in particolare per quanto riguarda la continuità del rapporto lavorativo in essere.

Sono inoltre motivo di risoluzione del contratto:

-il mancato rispetto delle norme igienico sanitarie;

-il verificarsi di irregolarità contabili e amministrative attinenti alla concessione,

anche rispetto all'applicazione delle tariffe comunali;

-l'interruzione del servizio senza giusta causa e/o abusi e prevaricazioni nei

confronti degli utenti;

È altresì previsto il recesso dell'amministrazione comunale per motivi di pubblico

interesse. Il Comune può sospendere il rapporto in caso di calamità naturali e

utilizzare l'impianto per necessità del caso.

Art. 20 - Cessione del contratto

È fatto espresso divieto al Concessionario di cedere a terzi il presente contratto di

concessione.

Art. 21 - Spese per la stipula del contratto

Le spese contrattuali di stipula del contratto sono a carico del concessionario.

Art. 22 - Controversie

Tutte le controversie, saranno attribuite all'Autorità Giudiziaria competente del Foro

di Brescia

Art. 23 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto

2010 n.136 e ss.mm. e.c.

Il concessionario si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a

pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno

di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3

della legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm.e.i.

Art. 24 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei

dati personali”, s’informa che i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti alla stipula e gestione del contratto. Titolare del trattamento è il Comune di Lumezzane.

Richiesto io Segretario ho ricevuto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario Comunale, con l’ausilio di persona di mia fiducia, su n. ____ (_____) facciate per intero e parte della _____, con imposta di bollo assolta in forma virtuale, che ho letto alle parti, le quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano, senza riserve e lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza con firma digitale, ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera s) del D. Lgs. 82/2005, del Codice di Amministrazione digitale (CAD), rinunciando alla lettura degli atti citati in premessa e degli allegati per averne già presa cognizione.

p. il Comune di Lumezzane – Il Responsabile del Servizio Segreteria generale,
Comunicazione, Sport e Cultura
(_____)

p. _____ – Il _____
(_____)

Il Segretario Comunale Rogante
(Dott.ssa Francesca Di Nardo)